



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione del Lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Perrone nella causa civile di primo grado iscritta al n. _____ RG ha pronunciato e letto la seguente

SENTENZA

promossa da _____

con l'avv. A. R. Tosetto del Foro di Padova

RICORRENTE

nei confronti di _____

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. P. Torre del Foro di Padova

RESISTENTE

Oggetto: infortunio sul lavoro.

Premesso che:

- con ricorso depositato il 23/12/2008 il ricorrente domanda la condanna della società resistente al risarcimento del danno differenziale pari al danno biologico quantificato complessivamente in euro 72.210.64, come da dettagli narrativa ridotto dell'indennizzo erogato al dipendente dall'Inail per lo stesso fortuna pari a euro 15.183.83 alle scadenze del 3/10/2006, 23/5/2007, 25/10/2007, maggiorato di interessi calcolati a scalare sulla somma rivalutata di anno in anno, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
- con memoria depositata il 16/10/2009 si costituisce _____, domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

atteso che:

- il ricorrente, dipendente _____ con mansioni di addetto alla distribuzione della corrispondenza assegnato alla sede di _____

Carmignano di Brenta, in data 8/2/2006 mentre provvedeva a completare il giro di distribuzione della posta nel comune di Carmignano a bordo del motociclo di servizio scivolava e perdeva il controllo del mezzo, così cadendo con tutto il peso del mezzo, della borsa contenente la posta e della persona stessa della ricorrente sulla caviglia sinistra, la quale subiva una frattura. La caduta veniva provocata dai solchi creatisi sulla neve ghiacciata che ricopriva il tratto di campagna percorso dal ricorrente;

- la dinamica dell'infortunio è sostanzialmente non contestata;

considerato che:

- ciò che rileva, ai fini della decisione della controversia, è l'esame delle seguenti questioni: a) se la società datrice di lavoro abbia adempiuto ai doveri di prevenzione previsti dall'art. 2087 c.c. e dalle leggi speciali vigenti in materia; b) se l'infortunio sia stato cagionato da un comportamento abnorme posto in essere dal lavoratore dal quale sia dipesa in via esclusiva la causazione dell'infortunio; c) se, in caso contrario, il lavoratore infortunato abbia posto in essere una condotta colposa che abbia concorso alla verificazione dell'evento dannoso (v. terzo periodo pag. 3 della memoria difensiva di

);

- come è noto, la responsabilità del datore del lavoro in materia di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro è fondata sull'art. 2087 c.c.. Tale norma, alla luce dei più consolidati orientamenti giurisprudenziali, impone in capo al datore di lavoro un obbligo di prevenzione il cui contenuto consiste nell'obbligo di adottare non solo le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio in base alla migliore scienza ed esperienza del momento storico, in applicazione del c.d. principio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile", sul presupposto valoriale secondo il quale il bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco impone che la sicurezza sul luogo di lavoro non può essere subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva, non potendo l'iniziativa economica (41 Cost.) svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita dall'art. 32 Cost. (cfr. *ex multis* Cass. n. 644 del 2005; n. 17314 del 2004; n. 12863 del 2004). L'art. 2087, in questo senso, si pone nell'ambito del sistema antinfortunistico alla stregua di norma di chiusura dell'ordinamento la quale, grazie all'elasticità del contenuto dell'obbligazione da essa previsto, svolge una funzione sussidiaria di estensione dell'obbligo di protezione a situazioni non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione (cfr. *ex multis*, Cass. n. 12863 del 1998), in tal modo parametrando il grado

di diligenza al quale il datore di lavoro è tenuto nell'adempimento del generale obbligo prevenzionale adeguandosi al criterio comportamentale di adozione di ogni possibile misura per evitare il danno, negli indicati limiti della massima sicurezza tecnologicamente possibile. Ciò implica l'estensione dell'obbligo di intervento prevenzionale all'adozione di ogni misura, seppur non espressamente prescritta dalla legge, che si renda in concreto necessaria in relazione alle conoscenze dettate dalla comune esperienza, dalla prudenza e dalle acquisizioni della tecnica;

- ciò non significa che il datore di lavoro è tenuto ad adottare qualsiasi cautela astrattamente possibile diretta ad evitare qualsivoglia possibilità di danno, così da configurare come automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni qual volta il danno si sia concretamente verificato. Una prospettazione di tal genere comporterebbe la configurazione della responsabilità datoriale in termini di pura responsabilità oggettiva, in quanto tale configgente con la stessa formulazione letterale dell'art. 2087 c.c.. Quest'ultimo, invece, delinea la responsabilità dell'imprenditore in termini di colpa, seppur elevando il grado di diligenza richiesto all'esigente al livello dell'esigente parametro sopra indicato. Ciò significa, detto altrimenti, che l'eventuale inadempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c. vale a configurare la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio che ne sia eventualmente conseguito non nell'ambito della responsabilità oggettiva, bensì al limite estremo della colpa;
- quanto alla questione concernente la natura della responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c., dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel ricomprenderla nell'alveo della responsabilità contrattuale piuttosto che di quella aquiliana, sul fondamento teorico per il quale ai sensi dell'art. 1374 c.c. tra il contenuto del contratto individuale di lavoro e la disposizione normativa che impone l'obbligo prevenzionale di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. sussiste un rapporto di integrazione legale operata dalla seconda nei confronti del primo, così innestandosi l'obbligo prevenzionale nell'ambito strutturale del sinallagma contrattuale (v. Cass. ss. uu. 30 ottobre 2001 n. 15533; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445). Ne deriva l'importante conseguenza che in ipotesi di esercizio ad iniziativa del lavoratore della domanda di risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro l'onere della prova va ripartito secondo il generale criterio operante in materia di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni contrattuali, negli stessi termini di cui all'art. 1218 c.c. (v. Cass. 14 aprile 2008 n. 9817; Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). Incombe cioè sul lavoratore l'onere della prova dell'esistenza

dell'obbligazione lavorativa, della verifica del danno ed del nesso causale di questo con la prestazione, nonché l'onere di sola allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro; incombe sul datore di lavoro l'onere di provare che il danno non è derivato da sua colpa, e cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, avendo adempiuto l'obbligo di sicurezza gravante su di lui apprestando tutte le misure tecnologicamente possibili per evitare il danno, ovvero che l'esecuzione della prestazione di lavoro da parte del lavoratore non si pone alla stregua di antecedente causale, sotto il profilo sia storico che logico, della verifica dell'evento dannoso:

- a tal fine, assume rilevanza ai fini dell'esclusione della responsabilità in capo al datore di lavoro la circostanza che l'infortunio si sia verificato a causa di un comportamento anormale del ricorrente, intendendosi come tale la condotta del tutto imprevedibile, anomala o esorbitante dal normale ciclo produttivo, la quale di per se sola può porsi come unica causa dell'infortunio. E' a tal fine necessaria la prova dell'indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione del lavoro, e l'estraneità del rischio affrontato rispetto a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere, tanto da interrompere sul piano oggettivo il nesso di causa tra esecuzione della prestazione lavorativa e verifica dell'evento (cfr., *ex multis*, Cass. n. 15896 del 2004; n. 16253 del 2004) ovvero, secondo una diversa – e maggiormente comprensiva – impostazione, tra l'inadempimento datoriale degli obblighi antinfortunistici ed evento infortunistico (v. Cass. n. 2357 del 2003; n. 4708 del 2000):

applicando i principi ora enunciati al caso di specie, il Giudice rileva che:

- l'infortunio si verificava mentre il ricorrente si trovava impegnato nello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della società resistente;
- quest'ultima non ha adempiuto agli obblighi di sicurezza e prevenzione su di essa gravanti;
- in particolare, l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro si estende al dovere di dotare il ricorrente di tutte le misure di sicurezza e prevenzionistiche tecnologicamente possibili;
- a tale riguardo, la difesa ricorrente lamenta che al ricorrente non siano stati "forniti gli stivaletti antinfortunistici che dall'ottobre 2006 costituiscono normale dotazione dei postini e che, nel caso di specie, avrebbero evitato l'infortunio o quantomeno ne avrebbero contenuto la gravità" (pagina 1-2 del ricorso);
- a tale riguardo, la difesa resistente si difende allegando che a decorrere dal 2006 al ricorrente sono state fornite le calzature UNI EN 347 le quali realtà "altro non sono che scarpe antisdrucciolo":

- sulla base delle risultanze emerse dalla consulenza tecnica elaborata dal c.t.u. Ing. _____, le cui conclusioni integralmente si condividono in quanto logicamente argomentate e analiticamente sviluppate, è accertato che al momento dell'infortunio l'azienda resistente non dotasse il personale di alcun dispositivo di protezione contro lo schiacciamento della caviglia;
- è altresì accertato all'epoca dell'infortunio esistevano sul mercato scarponcini antinfortunistici, rispondenti alla norma UNI EN 345, emessa nel 1994 ed aggiornata nel 1998, in grado di meglio proteggere anche la zona del malleolo. Esistono comunque in commercio stivaletti per motociclo, benché non normativi, comunque dotati di protezioni all'altezza della caviglia studiati dalle aziende produttrici per limitare il rischio da schiacciamento in caso di caduta;
- è pertanto accertata la violazione dell'articolo 2087 c.c. da parte della società resistente, e la conseguente responsabilità colposa gravante su quest'ultima in ordine alle lesioni personali riportate dal ricorrente;
- è rimasto indimostrato che l'infortunio si sia verificato a causa di un comportamento abnorme del ricorrente, intendendosi come tale la condotta del tutto imprevedibile, anomala o esorbitante dal normale ciclo produttivo, la quale di per se sola può porsi come unica causa dell'infortunio, così da escludere la responsabilità del datore di lavoro (cfr., *ex multis*, Cass. n. 15896 del 2004; n. 16253 del 2004);
- quanto alle osservazioni contenute a pagina 6 della memoria resistente secondo cui "vi era un'unica possibilità di evitare l'evento e cioè se il portalettere, in conseguenza della temperatura - 0,9° (scrive controparte) si fosse mosso con la massima cautela, vale a dire, lentamente magari, in quel preciso tratto di campagna, smontando dal motorino, come prudenza e perizia avrebbe voluto", esse vengono a riversare sul lavoratore ricorrente oneri prudenziali i quali dovrebbero essere alla radice superati dall'assegnazione agli agenti postali di mezzi di lavoro idonei ad affrontare in sicurezza gli ambienti di lavoro nei quali la prestazione lavorativa ordinariamente si svolge;
- procedendo ora all'individuazione del danno risarcibile, le risultanze dell'elaborato peritale redatto dal CTU Dott. _____ condivise da questo Giudice in quanto sviluppate con coerenza logica e completezza d'analisi, attestano che a causa dell'infortunio di cui è causa il ricorrente ha riportato frattura bimalleolare della caviglia sinistra;
- in conseguenza di ciò, vanno riconosciuti giorni 4 di danno biologico temporaneo totale, giorni 90 di danno biologico temporaneo parziale al 75%, giorni 60 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 50%, giorni 60 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al



- 25%. E' altresì accertata una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 12 %:
- applicando alla fattispecie i parametri delle tabelle di Milano, aggiornate al 28/4/2011, applicate da questo Giudice in quanto concepite secondo criteri maggiormente aderenti ai principi espressi dalla più recente evoluzione giurisprudenziale di legittimità, il danno non patrimoniale (comprensivo delle voci del danno biologico, morale ed esistenziale) da invalidità permanente va determinato in euro 27.659,00 (valore base in ragione dell'età e dell'invalidità al 12%;
 - non è stata disposta alcuna personalizzazione in aumento del punto in quanto non risulta allegato, e quindi provato, alcuno specifico danno non patrimoniale ulteriore;
 - quanto alla quantificazione del danno biologico temporaneo, applicando alla fattispecie i parametri delle tabelle di Milano, il danno da invalidità temporanea deve essere calcolato in euro 10.829,00, dei quali euro 364,00 per i giorni di invalidità al 100% (euro 91,00 a punto, senza personalizzazione in aumento per la ragione sopra esplicitata, x 4 gg), euro 6142,50 per i giorni di invalidità al 75% , euro 2730,00 per i giorni di invalidità al 50%, euro 1592,50 per i giorni di invalidità al 25%;
 - nulla può essere riconosciuto la titolo di danno alla capacità lavorativa specifica, non essendo stata proposta in giudizio alcuna domanda a tale titolo;
 - l'ammontare del risarcimento a titolo di danno biologico permanente e temporaneo ammonta complessivamente ad euro 38.488,00. A tale somma deve essere detratta la somma di euro 15.183,83 erogata a titolo di indennità Inail, per un totale dovuto la titolo di danno differenziale pari a euro 23.304,17;
 - è dovuto il rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per CTP pari ad euro 720,00;
 - nulla può essere rimborsato titolo di spese sostenute anteriormente all'instaurazione del giudizio in quanto non documentate;
 - il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati;
 - le spese di CTU gravano sulla società soccombente;
 - le spese di lite seguono la soccombenza in proporzione dell'accoglimento della domanda.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza rigettata.

- 1) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di complessivi euro 23.304,17, somma da devalutare

dalla data del 28/4/2011 a quella dell'infortunio, oltre agli interessi di legge sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo;

- 2) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 720,00, oltre interessi da data della scadenza saldo;
- 3) condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 3.250,00, di cui euro 20,00 per spese, euro 1.635,00 per diritti ed il resto per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- 4) le spese di CTU sono a carico della società resistente;
- 5) rigetta ogni altra domanda.

Padova, 20/12/2011

Il cancelliere

IL CANCELLIERE
Cod. Mezzi d'uso Luigia
Hoeomazn

Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Ferrone



Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Padova

il ... 20 DIC. 2011

IL CANCELLIERE
Hoeomazn